



Programma Operativo Regionale 2007-2013

**Fondo europeo di sviluppo regionale
Obiettivo Competitività regionale e occupazione**

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

**Decisione C(2007) 3875 – 07.08.2007
Codice CCI n. 2007 IT 16 2 PO 002**

Il Comitato di Sorveglianza (in seguito denominato anche "Comitato") del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007/2013:

visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)3875 del 07.08.2007;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1656 del 5 novembre 2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013,

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

(Composizione)

Il Comitato è presieduto dall'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico e Piano telematico o, in caso di assenza o impedimento, dall'Assessore al Turismo e Commercio. Il Comitato può essere altresì presieduto dall'Autorità di gestione.

Sono membri del comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:

Membri effettivi
Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico, Piano telematico - Presidente
Assessore al Turismo e Commercio - Vicepresidente
Autorità di Gestione POR FESR
Autorità Ambientale POR FESR
Ministero Sviluppo Economico- Dipartimento Politiche Sviluppo e Coesione – Servizio Politiche Fondi Strutturali Comunitari
Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (IGRUE)
Membri consultivi
Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale
Autorità di Gestione POR FSE
Autorità di Gestione PSR
D.G. Programmazione Territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna (Programmi di cooperazione territoriale europea)
Ufficio Presidenza della Giunta Regionale Emilia-Romagna. Rappresentante per le Pari opportunità
Provincia di Bologna
Provincia di Parma
Provincia di Ferrara
Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Modena
Provincia di Piacenza
Provincia di Ravenna
Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Rimini
CGIL Regionale Emilia-Romagna
CISL Regionale Emilia-Romagna
UIL Regionale Emilia-Romagna
Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI)
Federazione Regionale Emilia-Romagna
Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) Emilia-Romagna
Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) Emilia-Romagna

Confartigianato Emilia-Romagna
Confcommercio Emilia-Romagna
Confcooperative Emilia Romagna
Confesercenti Emilia-Romagna
Confindustria Emilia-Romagna
Legacoop Emilia-Romagna
Unioncamere Emilia Romagna
Unionapi Emilia-Romagna
Forum Terzo Settore Emilia-Romagna
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Parma

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

Qualora si proceda alla delega dell'attuazione di attività del POR FESR ad organismi intermedi, tali organismi, con riferimento alle tematiche di competenza, saranno integrati quali membri effettivi del Comitato di Sorveglianza.

La composizione del Comitato può essere modificata anche su proposta del Comitato medesimo.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi e consultivi del Comitato dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art.9.

Sono inoltre invitati permanenti l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit del POR FESR.

Art. 2

(Compiti)

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1803/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR FESR 2007-2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del POR . A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esamina e approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate ed approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità di programmazione;
- b) viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall'Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;
- d) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- e) esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;
- f) è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito all'esame del Rapporto;
- g) può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- h) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;
- i) è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Art. 3

(Convocazione e Riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso la sede della Regione Emilia-Romagna o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente all'inizio dei lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

Art. 4

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti dei quali è richiesto l'esame, l'approvazione o la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro sono trasmessi per posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Art. 5

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel

corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Nei casi di cui al precedente art. 4 comma 2 il voto è rinviato se uno dei membri ne fa richiesta.

Art. 6

(Verbali)

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione e comunque entro una settimana dalla data del Comitato stesso. Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato stesso.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7.

Art. 7

(Consultazioni per iscritto)

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 5, commi 3 e 4.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Art. 8

(Trasmissione della documentazione)

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 9

(Segreteria Tecnica)

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e di concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, presso la Posizione organizzativa "Programmazione e gestione di Programmi Comunitari".

Art. 10

(Procedure di modifica del POR)

L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

Art. 11

(Gruppi di lavoro)

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 12

(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito della Regione Emilia-Romagna a cura del Responsabile della Comunicazione del POR FESR, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione europea nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 13

(Norme attuative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale (QSN), adottato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, le disposizioni del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 3875 del 07.08.2007, e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.